

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

Determinazione del Responsabile dell'Area 4

N. *4* / A 4 del registro
Data *25/05/2018*

Oggetto: Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della Attestazione di concessione edilizia n° 10 del 30/01/2018

Il giorno *25/05/2018*, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N 520

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con istanza di condono edilizio prot. n° 4214 del 01/04/1986 ai sensi della L. 47/85 la signora Panepinto Teresa Cristina ha richiesto la sanatoria di un immobile a due elevazioni fuori terra, di cui uno in parte seminterrato, sito in c.da Montagna grande identificato catastalmente al foglio 7 particella 1214;
- con perizia giurata, redatta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2016, il tecnico Arch. Leto Giuseppe, assunta al protocollo di questo Ente in data 18/12/2017 ha asseverato che per l'immobile in argomento sussistono tutte le condizioni di legge per l'ottenimento della sanatoria;
- a seguito della trasmissione della perizia giurata di cui al punto precedente questo Ente rilasciava la Attestazione di concessione edilizia n° 10 del 30/01/2018;
- da opportune verifiche d'Ufficio, la perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2016 dal tecnico Arch. Leto Giuseppe, e inerente l'istanza di condono edilizio prot. n° 4214 del 01/04/1986 ai sensi della l. 47/85 a nome della signora Panepinto Teresa Cristina per la sanatoria di un immobile a due elevazioni fuori terra sito in c.da montagna grande, identificato catastalmente al foglio 7 particella 1214, non produce effetti ai fini del condono edilizio, in quanto, come da nota prot. n° 4542 del 10/02/2017 già inviata alla ditta, questo ente aveva già verificato che il terreno su cui sorge il fabbricato in oggetto è di proprietà del Comune di Misilmeri e concesso esclusivamente per enfiteusi alla signora Panepinto Teresa Cristina;
- nella stessa nota prot. n° 4542 del 10/02/2017 era stato richiesto alla titolare dell'istanza di condono la corresponsione di un importo di affrancazione di € 10.178,77 quale condizione necessaria ai fini del rilascio della concessione in sanatoria;

Preso atto che:

- con nota prot. n° 11397 del 29/03/2018, regolarmente notificata al tecnico Arch. Giuseppe Leto tramite PEC di pari data e alla signora Panepinto Teresa Cristina in data 04/04/2018 tramite messi del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, della attestazione di concessione edilizia n° 10 del 30/01/2018 inerente il fabbricato in argomento;
- con nota prot. n° 12451 del 09/04/2018 il tecnico Arch. Giuseppe Leto procedeva al ritiro della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2016 e assunta al protocollo di questo Ente in data 18/12/2017 *"per errore nella redazione della suddetta perizia"*;

Tutto ciò premesso

Visti gli atti d'ufficio e lo strumento urbanistico vigente;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 16 del 10 agosto 2016;

Vista la L. 241/90

propone

- 1) l'annullamento in autotutela, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, della Attestazione di concessione edilizia n° 10 del 30/01/2018 rilasciata a nome della signora Panepinto Teresa Cristina, nata a Santa Cristina Gela il 30/07/1937, C.F. PNPTSC37L70I174Y, e residente a Palermo in via dell'Ermellino n° 33;
- 2) di notificare il presente atto alla signora Panepinto Teresa Cristina, residente a Palermo in via dell'ermellino n° 33;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione, all'Area 2 Economico-Finanziaria, all'Area 8 Tributi e all'Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio

Il Responsabile del procedimento
Geom. Piero Sudato

Il Responsabile dell'Area 4


Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone

Determina

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



Visto di regolarità contabile

non dovuto

Sulla presente determinazione ~~SI APPONE~~/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri,

28.05.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

Dott.ssa B. Fici



Affissa all'albo pretorio il **28 MAG, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **13 GIU, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **28 MAG, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
